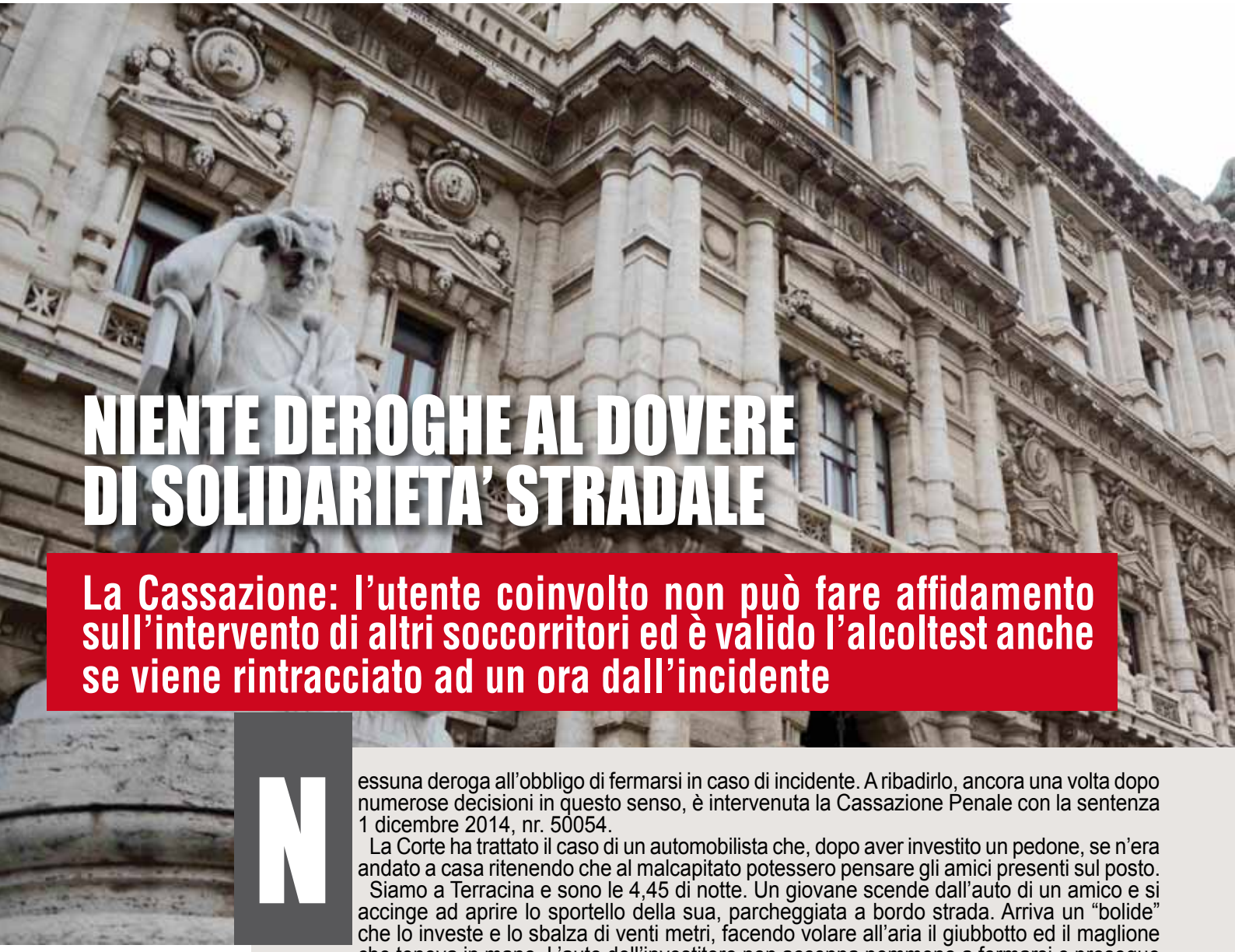

NIENTE DEROGHE AL DOVERE DI SOLIDARIETA' STRADALE

La Cassazione: l'utente coinvolto non può fare affidamento sull'intervento di altri soccorritori ed è valido l'alcoltest anche se viene rintracciato ad un ora dall'incidente

Nessuna deroga all'obbligo di fermarsi in caso di incidente. A ribadirlo, ancora una volta dopo numerose decisioni in questo senso, è intervenuta la Cassazione Penale con la sentenza 1 dicembre 2014, nr. 50054.

La Corte ha trattato il caso di un automobilista che, dopo aver investito un pedone, se n'era andato a casa ritenendo che al malcapitato potessero pensare gli amici presenti sul posto.

Siamo a Terracina e sono le 4,45 di notte. Un giovane scende dall'auto di un amico e si accinge ad aprire lo sportello della sua, parcheggiata a bordo strada. Arriva un "bolide" che lo investe e lo sbalza di venti metri, facendo volare all'aria il giubbotto ed il maglione che teneva in mano. L'auto dell'investitore non accenna nemmeno a fermarsi e prosegue inseguita a distanza da un testimone che rilevata la targa chiama i carabinieri.

I veicolo incriminato, ritrovato nemmeno un'ora dopo in un piazzale davanti alla casa del "pirata", presentava un'ammaccatura nel cofano motore lato destro; la rottura con rientranza del parabrezza anteriore sempre lato destro, con presenza di tracce ematiche; la mancanza, per rottura, dello specchietto retrovisore esterno lato destro. I carabinieri documentano il tutto e poi suonano al citofono. Poco dopo l'automobilista fuggito, che nel frattempo se n'era andato a dormire, li fa entrare. Come mai non si era fermato? Stando al suo racconto lui non si era nemmeno accorto dell'incidente. Aveva sentito il rumore dell'impatto dello specchietto, ma pensava ad una cosa lieve e poi, a soccorrere il pedone, c'erano i suoi amici.

Forse non sapeva che già nel 2008 la Cassazione ha chiarito che "in caso di incidente l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza agli eventuali feriti grava direttamente su colui che si trova coinvolto nell'incidente medesimo, il quale è dunque tenuto ad assolverlo indipendentemente dall'intervento di terzi e senza poter fare affidamento sull'invocato intervento della polizia o di altra autorità già allertate, almeno fino a quando non abbia conseguito la certezza dell'avvenuto soccorso" (Cass. Pen. Sez. 4, 7/2/2008, n. 8626). Ma c'è di più: rispondendo alle domande dei militari ammetteva che all'ora dell'incidente si trovava alla guida proprio di quell'auto, riferiva che stava tornando a casa ed anche di aver bevuto due o tre birre. Sono oramai le 7, 35 ed i carabinieri per non lasciare

nulla nel vago sottopongono il "pirata" all'alcotest. Le birre dovevano essere alquanto alcoliche dato che alla prima prova il valore rilevato era di 1,97 g/l ed alla seconda 2,07 g/l.

Con questo – grazie alla precisione dei carabinieri – il quadro probatorio poteva definirsi completo e consistente. Di qui le accuse, più che fondate, di guida in stato di ebbrezza e di fuga dopo l'incidente.

Ora, sappiamo tutti che al processo si tenta l'impossibile per evitare la condanna. Come poteva essere punito quell'automobilista se l'incidente gli era parso lieve? E, ancora, perché imputargli la fuga se la vittima poteva essere soccorsa dagli amici presenti? Infine, come si poteva dare valore al test dell'alcol se l'esame era stato fatto dopo che l'imputato era andato a casa? Era plausibile che bevendo un'altra birra il tasso fosse montato solo successivamente. Grossomodo le tesi difensive si sintetizzavano in tutti questi quesiti: tentativo di difesa però fallito in primo grado avanti al Tribunale di Terracina (sezione distaccata di Latina) ed in appello a Roma.

Non poteva andare diversamente, del resto, considerati i precedenti giurisprudenziali, né davanti ai giudici territoriali, né in Cassazione che, appunto, con sentenza nr. 50054/2014 ha respinto il ricorso.

Rammenta la Corte che, per costante insegnamento, "nel reato di fuga, previsto dall'art. 189, commi 6 e 7, cod. strad., il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza" (ex multis Cass. Pen. Sez. IV, 13/07/2007, n. 34134). Detto in breve, se l'automobilista si allontana si assume il rischio di aver abbandonato una persona bisognevole di soccorso.

Del resto, volendo fare riferimento alle decisioni di merito, anche i Tribunali hanno sempre interpretato la norma in modo da non lasciare ampi spazi d'uscita. Per esempio, sul fatto che non basta, per escludere la responsabilità, aver chiamato i soccorsi il Tribunale di Terni, con sentenza dell'1 aprile 2011, ha stabilito che "l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza agli eventuali feriti grava direttamente su colui che si trova coinvolto nel sinistro il quale è tenuto ad assolverlo indipendentemente dall'intervento di terzi e senza poter fare affidamento sull'invocato intervento della polizia o di altra autorità, almeno fino a quando non abbia conseguito la certezza dell'avvenuto soccorso".

E' stato anche più esplicito il Tribunale di Bologna con la sentenza del 5 ottobre 2008, secondo cui "… L'assistenza prestata da altre persone costituisce limite alla sussistenza del delitto solo se il conducente si accerti concretamente di tale circostanze prima di allontanarsi e verifichi che l'assistenza prestata sia stata prestata in maniera più efficace e più tempestiva". Insomma, l'aver dato l'allarme non giustifica l'allontanamento dal luogo dell'incidente.

Cosa succede, però, se l'utente coinvolto sia morto sul colpo? Fuga o non fuga, il soccorso sarebbe stato inutile, in questo caso. Perciò, il Tribunale di Monza, nella sentenza del 14 dicembre 2012, ha chiarito che "…. L'omissione dell'assistenza è un reato omissivo proprio, che consiste nel mancato compimento dell'azione comandata: ovvero l'obbligo di prestare assistenza. Non sussiste siffatto reato se l'investito muoia sul colpo, perché in tale ipotesi manca l'effettivo bisogno di assistenza. Parimenti, non sembra configurabile il predetto reato quando il soccorso sia stato prestato da altri o quando l'investitore ne abbia delegato ad altri il compito; in tal caso, tuttavia, l'effettiva ed efficace assistenza fornita da terzi, deve essere accertata dall'investitore, prima di allontanarsi dal luogo dell'incidente".

C'è un altro aspetto, però, che i giudici territoriali sottolineano, ed è quello della necessità di fermarsi sul luogo dell'incidente per consentire l'identificazione degli utenti coinvolti.

Dice a questo proposito il Tribunale di Genova nella sentenza del 6 dicembre 2013 (Sez. II): "l'art. 189 CdS disciplina l'obbligo del conducente di fermarsi e prestare assistenza, all'occorrenza, alle persone coinvolte. Lo scopo è quello di consentire l'identificazione dei soggetti coinvolti, di accertare le modalità del sinistro e di garantire assistenza alle persone ferite. L'elemento soggettivo del reato p. e p. dall'art. 189 CdS, comma 6°, ricorre quando l'utente della strada, al verificarsi di un incidente, idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento, ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, a nulla rilevando che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittima". E fa eco la decisione della Corte d'Appello di Cagliari secondo cui "l'obbligo di fermarsi previsto dall'art. 189, comma 6, C.d.S. risponde all'esigenza di una puntuale identificazione del soggetto coinvolto nell'incidente ai fini del risarcimento e, dunque, non è sufficiente

Torino - L'incidente in cui perse la vita un bimbo di 7 anni

una sosta momentanea" (sentenza dell'11 novembre 2013). Inoltre, secondo il Tribunale di Firenze (sent. 28 maggio 2013): "…. Lo scopo dell'obbligo di fermarsi è proprio quello di consentire l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro, tanto che il reato è integrato anche nell'ipotesi in cui il soggetto effettui sul luogo del sinistro, una sosta momentanea, allontanandosi, senza consentire la sua identificazione né quella del veicolo".

Tornando al caso di Terracina, dunque, nessuna via d'uscita: l'utente se ne era andato senza preoccuparsi della sorte della persona investita e addirittura, nemmeno un ora dopo, i carabinieri lo avevano rintracciato serenamente coricato a letto.

Ma c'è un aspetto, nella sentenza n. 50054/2014 con cui l'automobilista è stato definitivamente condannato, che dimostra ancora di più il rigore della giurisprudenza e riguarda l'accusa relativa alla guida in stato di ebbrezza, accertata dopo più di due ore dal fatto.

L'automobilista non era stato fermato alla guida, ma era stato rintracciato dai carabinieri a casa sua. E' vero che, colto di sorpresa, aveva dichiarato ai militari di aver guidato dopo aver bevuto due o tre birre, ma cosa poteva escludere che avesse continuato a bere una volta rincasato, alterando così la prova dell'alcotest?

Ed ancora si può dire che l'imputato avesse acconsentito all'esame? Secondo la Corte "nessun rilievo può assumere l'eventuale mancato consenso all'accertamento mediante alcoltest, potendo questo ritenersi impedito solo da un espresso rifiuto (con conseguente inutilizzabilità degli esiti dell'accertamento in ipotesi ugualmente eseguito): rifiuto che, ove effettivamente espresso, integrerebbe di per sé il diverso reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada".

È utile ricordare in proposito che la Corte Costituzionale, nella motivazione della sentenza con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 cod. proc. pen. (Corte Cost. n. 238 del 9/07/1996), nel momento in cui censurava la genericità della disciplina del rito penale, ha segnalato come invece, "... in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore - operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, prevedendo in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità dei conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria".

Ora, nel processo di Terracina, non risulta che l'accusato avesse opposto un rifiuto a sottoporsi all'esame del tasso alcolemico a mezzo etilometro e " …. il pur notevole intervallo temporale intercorso tra l'incidente e l'esecuzione dell'alcoltest non priva poi di per sé, sul piano logico, l'efficacia probatoria del suo esito positivo, atteso che il rapido processo di assorbimento dell'alcol nel sangue semmai autorizza a presumere che, a distanza di circa tre ore dal fatto, il livello del tasso alcolico nel sangue fosse ormai in fase discendente e, dunque, che al momento del fatto fosse anche più elevato…"

Fin qui la logica è ferrea: nessun diniego esplicito all'alcoltest e, se l'alcolemia era a 2,07 g/l alle sette della mattina, figuriamoci quali dovessero essere i valori alle 4,45 ora dell'incidente.

Ma è l'ultima affermazione della Corte che sorprende: "… la reiterata asserzione, secondo cui, a inficiare l'attendibilità dell'atto istruttorio, varrebbe la probabilità che, al suo rientro a casa, l'odierno ricorrente abbia bevuto una birra, si risolve in una censura aspecifica, trattandosi per l'appunto, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, di una mera ipotesi, tanto meno suffragata dal riferimento ad alcuna emergenza probatoria di cui si lamenti l'omessa valutazione da parte dei giudici di merito". Come dire: ha detto che avrebbe potuto bere una birra dopo essere rincasato, ma dov'è la bottiglia? A questo proposito anche il Tribunale di Ivrea (sent. 26 maggio 2014) ha espressamente affermato che "Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, per cui grava sul prevenuto l'onere di fornire eventualmente la prova contraria".

La Cassazione aveva già trattato l'argomento ma, nel caso di un allontanamento del soggetto tra momento del fermo e momento dell'accertamento con l'alcoltest, si era orientata per la prova sintomatologica, sulla base dello stato relazionale dell'indagato con gli agenti operanti (deambulazione precaria, alito vinoso, eloquio illogico e difficoltoso, e così via). Per la prima volta gli "ermellini" con la sentenza n. 50054/2014 riconoscono, in un caso del genere, la validità dell'accertamento strumentale.

Dirigente della Polizia di Stato e Docente di Politiche della Sicurezza presso l'Università di Bologna ugo.terracciano@unibo.it